



# COMUNE DI MASSA

## ORDINANZA DEL SINDACO

| Numero | Data       |
|--------|------------|
| 5      | 19-01-2016 |

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>OGGETTO:</b> | FAVISMO – COMPORTAMENTI E MISURE SANITARIE DA ADOTTARE –<br>DIVIETO DI COLTIVAZIONE DI FAVE IN MASSA: VIA POZZUOLI,31 -<br>LOCALITA' RONCHI E VIA CASONE A MARE - MARINA DI MASSA. |
|-----------------|--|

IL SINDACO

**PREMESSO** che il favismo è una malattia causata da deficit dell'enzima Glucosio-6-Fosfato-Deidrogenasi, la cui carenza può determinare gravi crisi emolitiche non solo per l'assunzione per via orale di fave, ma anche per l'inalazione di pollini delle stesse.

**VISTA** la comunicazione prot. 6488/GEN/2016 del 15/01/2016, con la quale l'Azienda U.S.L. 1 di Massa Carrara, U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione rappresenta che con nota prot. ex Az. USL1 n. 4221/GEN/2016 in data 13/01/2016 è stata informata che *"cittadini affetti da favismo sono residenti in Via Pozzuoli n. 31 Poveromo di Massa ed il minore d'età frequenta l'Istituto Alberghiero di Via Casone a Mare snc – Marina di Massa (MS)"*.

**CONSIDERATO** che nella suddetta comunicazione il Dirigente Medico IPeN della stessa Azienda U.S.L. propone a tutela della salute *"l'emissione di ordinanza affinché non siano coltivate le leguminose sopraindicate nelle aree dove normalmente questi cittadini vivono e dimorano e cioè: in un raggio di 500 metri dalla sua abitazione sita in Via Pozzuoli n. 31 a Poveromo di Massa (MS) e in un raggio di 500 metri dall'Istituto Alberghiero di Via Casone a Mare snc a Marina di Massa (MS)"*.

**RAVVISATA** la necessità e l'urgenza di provvedere in merito al fine di eliminare ogni pericolo per la salute dei soggetti in argomento.

**VISTO** l'art. 50 del D.Lg.vo n. 267/2000 e s.m.i..

#### **ORDINA**

Il divieto assoluto di coltivazione delle fave in un raggio non inferiore a 500 (cinquecento) metri dalla abitazione sita in Via Pozzuoli, 31 Ronchi di Poveromo (Massa) e in un raggio di 500 metri dall'Istituto Alberghiero di Via Casone a Mare snc Marina di Massa.

#### **AVVERTE**

che in caso di inadempienza si procederà ai sensi dell'art. 650 C.P.

#### **DISPONE**

- che il presente provvedimento sia reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e sul Sito Internet del Comune di Massa;
- che il presente provvedimento sia affisso sul territorio del Comune, in luoghi di visibilità pubblica, in un raggio di 500 (cinquecento) metri dalla abitazione sita in Via Pozzuoli, 31 Ronchi di Poveromo (Massa) e in un raggio di 500 metri dall'Istituto Alberghiero di Via Casone a Mare snc Marina di Massa;
- che copia della presente ordinanza venga trasmessa agli organi locali di stampa per la massima diffusione;
- che la stessa venga altresì trasmessa alla Azienda USL 1 di Massa Carrara, U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione, e al Comando di Polizia Municipale di questo Comune per gli eventuali provvedimenti di competenza e per la vigilanza sulla corretta osservanza della stessa.

#### **RENDE NOTO**

- che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90 è il Dott. Geol. Simone FIALDINI;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni centoventi dalla data di pubblicazione.

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

F.to Alessandro Volpi – Sindaco di Massa

